



COMUNE DI SONDRIO

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE URBANA

**AI SENSI DEI D.LVI 5/2/1997 N. 22 E 8/11/1997 N. 389 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 69 del 27.07.2001, modificato con delibera di Consiglio comunale n. 65 del 02.07.2007 ed entrato in vigore il 12.08.2007.

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e successive modifiche ed integrazioni, lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento; determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta; stabilisce norme per garantire la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione, anche per i rifiuti prodotti in aree non comprese nei perimetri di cui sopra; favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia; prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.
2. Come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 22/97, le disposizioni del presente regolamento non si applicano a :
 - a) i rifiuti radioattivi;
 - b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) i materiali esplosivi in disuso.

Articolo 2

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. (per l'elenco delle categorie allegato A al D.Lgs. n. 22/97 si veda l'**Allegato n. 1**)
2. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
 - Rifiuti **URBANI**
 - Rifiuti **SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**
 - Rifiuti **SPECIALI**
 - Rifiuti **PERICOLOSI (SPECIALI ED URBANI)**

Articolo 3

RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 4

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dell'Art. 39, comma 1, della Legge 22/2/1994 n. 146:
 - a) i rifiuti indicati al punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 di cui all'art. 5 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915;
 - b) gli accessori per l'informatica;
 - c) i rifiuti sanitari indicati al Capo I, comma 2, lettera g) del D.M. 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22).
2. Vengono allegati al presente regolamento, come parte integrante dello stesso:
 - a) la deliberazione del Consiglio Comunale di Sondrio del 12/6/1998 (n. 70 reg. delib. , n. 11312 reg. prot.) avente per oggetto "Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche." (**Allegato n. 2**);
 - b) copia del D.M. 26 giugno 2000 n. 219 (**Allegato n. 3**).

Articolo 5

RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 6

RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97. (Elenco in oggetto: **Allegato n. 4**)

Articolo 7

DEFINIZIONE DI SMALTIMENTO E FORME DI GESTIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per smaltimento si intende il complesso delle seguenti attività:

• conferimento :

operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati agli addetti al servizio di raccolta od a trasportatore debitamente autorizzato.

• raccolta :

a) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

b) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;

• trasporto :

operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai punti di raccolta fino agli impianti di trattamento intermedio o definitivo, ovvero dai luoghi di trattamento intermedio agli impianti di stoccaggio e/o trattamento definitivo;

• spazzamento :

operazioni specificamente rivolte alla rimozione ed all'asportazione dei rifiuti urbani esterni giacenti sulle strade ed aree ad uso pubblico.

2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 8

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma 2, sub a) e articolo 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2. Il conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente deve avvenire a cura del produttore con le seguenti modalità.

a) Conferimento e raccolta a mezzo sacchi a perdere:

I sacchi a perdere devono possedere le caratteristiche definite dalla norma UNI 7315 (sacchi di polietilene per la raccolta dei rifiuti solidi urbani) e vanno conferiti a cura del produttore:

- integri, ben chiusi, senza contenere oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi tali da mettere a rischio l'incolumità degli operatori addetti alla raccolta (corpi taglienti o acuminati, siringhe, ecc.);
- in maniera ordinata, all'interno della proprietà, ad una distanza non superiore a 5 metri dall'accesso alla stessa, comunque a piano strada o in luogo direttamente accessibile ai mezzi di raccolta in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare;
- nelle giornate ed orari previsti con apposita ordinanza sindacale.

Eventuali concessioni di utilizzo di aree pubbliche ai fini del conferimento dei rifiuti interni dovranno essere concordate e regolamentate tramite apposita convenzione da stipulare tra Comune e soggetto produttore.

b) Conferimento e raccolta a mezzo cassoni e bidoni raccoglitori presso utenze.

Nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento locale d'Igiene, potranno essere stipulate tra gli utenti ed il soggetto gestore del servizio convenzioni per la fornitura ed utilizzo di cassoni o contenitori raccoglitori.

Si intende che l'utente del servizio è tenuto alla pulizia dei cassoni raccoglitori ed al pagamento delle spese di noleggio degli stessi che non sono comprese nella tariffa applicata al servizio.

I rifiuti depositati nei contenitori dovranno comunque essere contenuti in sacchi a perdere come definiti nel comma precedente.

3. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

- i rifiuti urbani interni ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilabili;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.);
- i rifiuti da esumazione ed estumulazione.

4. I rifiuti potranno essere conferiti in appositi locali e/o cassoni di contenimento per aree esterne. Per i locali dovranno essere rispettati i requisiti stabiliti al momento del rilascio della concessione edilizia, con particolare riguardo sia all'aspetto igienico sanitario e sia alla sicurezza nelle modalità d'accesso agli stessi. Dovranno essere mantenuti costantemente efficienti i sistemi di areazione ed illuminazione adottati. I contenitori da esterno dovranno essere costruiti in modo tale che consentano agli operatori l'agevole prelievo manuale dei sacchi riposti al loro interno. Per entrambi i sistemi, il conduttore degli stessi deve garantire il mantenimento della salubrità degli ambienti mediante opportune operazioni di pulizia e disinfezione.

5. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

6. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggevi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

7. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

8. Il produttore dei rifiuti deve garantire, al fine della rapidità, efficacia ed economicità nell'esecuzione della raccolta da parte del gestore del servizio, il libero accesso dei veicoli al punto di conferimento nelle giornate e nelle fasce orarie stabilite.

Articolo 9

AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata aperta al passaggio veicolare pubblico il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

3. Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale,
4. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico - sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
5. È ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti, anche attraverso l'utilizzo di idonei contenitori.
6. È vietato incendiare i rifiuti all'aperto, salva la deroga prevista per i rifiuti lignei dovuti alla lavorazione della vite e alle stoppie generate dalle produzioni agricole nei giorni di alta pressione. Devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento. Tali fuochi devono essere accesi ad una distanza minima di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dai mucchi di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
7. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
8. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Articolo 10

MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. Le frequenze di servizio minime garantite sono le seguenti:

Sacco nero

Zone di raccolta:

Frequenza

- | | |
|----------------------------------|---------|
| • intensiva (area urbana) | gg. 3/7 |
| • ordinaria (frazioni cittadine) | gg. 2/7 |

Differenziata al domicilio

Tipo di raccolta:

Frequenza

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • differenziata umida (organica) | gg. 3/7 |
| • differenziata umida (verde) | accordi su chiamata o presso piazzola |
| • differenziata (carta e cartone) | da stabilire in relazione ai quantitativi prodotti |
| • differenziata (carta e cartone) | accordi su chiamata |
| • differenziata (ingombranti) | accordi su chiamata |

2. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative.
3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per la raccolta di tipo manuale, lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento.

4. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
5. In particolare, i rifiuti urbani soggetti a raccolta differenziata dovranno essere conferiti nei contenitori messi a disposizione dal gestore o dall'Amministrazione Comunale.
6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:
 - Domeniche;
 - Festività infrasettimanali.

Articolo 11

NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.
2. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari, i contenitori devono essere comunque di proprietà del gestore del servizio o dell'Amministrazione Comunale.
3. L'area interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo. A cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei cassonetti quando necessarie.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
7. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, fatto salvo che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Articolo 12

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il gestore del servizio di raccolta e trasporto provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesature vengono effettuate da ogni automezzo presso la pesa dell'impianto di smaltimento nel caso in cui si tratti di un carico prodotto interamente sul territorio comunale.

3. Qualora il trasporto dei rifiuti allo smaltimento venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi presso l'impianto di smaltimento.
4. Il soggetto gestore del servizio comunicherà periodicamente al Comune i dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti e smaltiti al fine di consentire tutti gli adempimenti di legge in materia e un controllo costante della produzione e gestione dei rifiuti.

Articolo 13

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
2. Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal gestore del servizio.
3. Su richiesta dell'interessato, il gestore provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato. Tale servizio può essere soggetto al pagamento di tariffe la cui applicazione sia stata eventualmente autorizzata con delibera dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 14

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI BENI DUREVOLI

I beni durevoli per uso domestico così come individuati dal comma 5 dell'articolo 44 del D. Lgs. 22/97:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria,

ad esaurimento della loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio. I beni durevoli conferiti al servizio dovranno essere di provenienza esclusivamente domestica e prodotti nell'area di servizio del Comune di Sondrio. Il servizio di raccolta viene effettuato come per i rifiuti ingombranti.

Articolo 15

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al D. Lgs. 22/1997 sono conferiti in apposite postazioni attrezzate da parte del gestore.

Articolo 16

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regione Lombardia n. 21/93 si attiva la raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza alimentare collettiva e domestica di rifiuti organici putrescibili.
2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida, vengono definiti in apposita Ordinanza Sindacale.

3. I materiali organici devono essere conferiti nei contenitori predisposti dal gestore utilizzando gli appositi sacchi messi a disposizione dell'utenza.

Articolo 17

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (articolo 13) nei seguenti termini:

- a) mediante conferimento in idonei involucri (sacchi, teli, cesti), quando si tratti di fogliame o residui di pezzatura adeguata, riempiti in modo compatibile alle caratteristiche di resistenza dell'involucro ed al rispetto dei limiti di peso per la raccolta manuale (15 kg);
- b) mediante costituzione di fascine asportabili manualmente quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione.

Articolo 18

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
2. I rifiuti di cui al punto 1, costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro, avanzi di indumenti e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano dovranno essere smaltiti secondo i criteri stabiliti dal DECRETO 26 GIUGNO 2000 N. 219 (**Allegato n.3**) ed in particolare:
 - a) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni*";
 - b) la gestione dei rifiuti deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (es. zinco e piombo);
 - c) lo stoccaggio o il deposito temporaneo dei rifiuti è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendessero necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto.

Articolo 19

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 49, 10° comma, del D. Lgs. 22/97 (istituzione tariffa).
2. Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte private.

4. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero - riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.
5. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Articolo 20

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) nell'ambito dei contenitori destinati ai rifiuti urbani interni con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;
 - b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree limitrofe o interne all'insediamento del conferitore.
2. Il gestore allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero - riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono rese esecutive con apposita ordinanza sindacale.

Articolo 21

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984.
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).
4. La scelta e la gestione dei veicoli per il trasporto di rifiuti sono improntate a criteri di minimizzazione dell'inquinamento acustico ed atmosferico.

Articolo 22

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 23

CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il gestore provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni e rifiuti ingombranti. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 24

SERVIZI VARI DI PULIZIA

Rientrano fra i compiti affidati al gestore i seguenti servizi:

- a) interventi di pulizia finalizzati all'asportazione dei rifiuti urbani esterni specificati nell'art. 3, comma 2, lettere c) e d), nonché il diserbamento periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche;
- b) pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base);
- c) pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- d) altri servizi affidati all'Azienda con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Articolo 25

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

Articolo 26

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi e/o adiacenti, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

Articolo 27

PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere

i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.

2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 28

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate, anche temporaneamente, da attività commerciali e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. Le aree di cui al comma 1 devono risultare perfettamente pulite al momento della riapertura dell'attività o all'inizio del servizio.

Articolo 29

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 30

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori delle stesse.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione.

Articolo 31

ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per attività politiche o sindacali, per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale e da Aziende Partecipate o da altri Enti pubblici alla cittadinanza o all'utenza, per manifestazioni promosse da organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Articolo 32

ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 33

POZZETTI STRADALI

Il gestore provvede a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Articolo 34

CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Articolo 35

ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni animali, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 36

CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo lavaggio e innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).

Articolo 37

VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

Articolo 38

RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei rifiuti inerti deve avvenire presso discariche di II categoria - tipo A (1^a categoria Regione Lombardia)
2. Gli stessi devono essere conferiti a cura e spesa del produttore presso le discariche autorizzate.
3. Si definiscono rifiuti inerti i seguenti materiali:
 - materiali di scavo;
 - materiali di demolizione quali tegole, mattoni, calcestruzzo, cemento armato, parti in legno, frammenti di rivestimento stradale;
 - rocce quali basalto, ghiaia, marmo, ardesia;
 - materiali ceramici quali porcellana, ceramica, mattoni;
 - prodotti di vetro;
 - fanghi provenienti da impianti di lavorazione di marmi, graniti, e da conglomerati di marmo e cemento purché palabili, non sgocciolanti e che non contengano elementi inquinanti oltre i limiti di cui alla tabella delle concentrazioni massime ammissibili negli eluati di cui all'allegato al Regolamento Regionale 20 giugno 1983, n. 1; ai fini dell'individuazione di tali sostanze si applicano le metodiche di cui all'art. 3 del Regolamento Regionale 9 gennaio 1982, n. 3.

Articolo 39

SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti e dal Codice della Strada, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:
 - per violazioni alle norme degli articoli n. 8, 9, 10: conferimento dei rifiuti nei contenitori fuori degli orari stabiliti o non adeguatamente confezionati o con modalità diverse da quelle prescritte dal presente regolamento:
 - rifiuti urbani o assimilati: da 15 a 150 Euro;
 - rifiuti urbani pericolosi: da 30 a 300 Euro;
 - rifiuti speciali: da 30 a 300 Euro;
 - rifiuti speciali pericolosi: da 50 a 500 Euro.
 - per violazioni alle norme dell'articolo 11: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'Amministrazione Comunale o dal gestore:
 - da 15 a 150 Euro.
 - per violazioni all'ordinanza sindacale di cui all'articolo 19, 1° comma: conferimento fuori dagli appositi contenitori dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata:
 - da 15 a 150 Euro.
 - per violazioni alle norme degli articoli 23, conferimento nei contenitori predisposti di rifiuti impropri:
 - rifiuti urbani o assimilati: da 15 a 150 Euro;

- rifiuti urbani pericolosi: da 30 a 300 Euro;
- rifiuti speciali: da 30 a 300 Euro;
- rifiuti speciali pericolosi: da 50 a 500 Euro.
- per violazioni alle norme degli articoli 25 e 26: inosservanza degli obblighi di mantenimento del decoro e della pulizia di aree e terreni:
 - da 30 a 300 Euro.
- per violazioni alle norme degli articoli 27 e 28: inosservanza dell'obbligo dei gestori di attività commerciali o di parcheggi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza:
 - da 30 a 300 Euro.
- per violazioni alle norme dell'articolo 29: inosservanza dell'obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante e dopo l'uso delle stesse:
 - da 50 a 500 Euro.
- per violazioni alle norme dell'articolo 31, inosservanza del divieto di distribuire volantini nelle fattispecie previste:
 - da 50 a 500 Euro.
- per violazioni alle norme dell'articolo 35: inosservanza del divieto di sporcare il suolo con lordure di animali e dell'obbligo di possesso di idonea attrezzatura per pulire o raccogliere le stesse:
 - da 15 a 150 Euro.

Categorie di rifiuti (allegato A al D.Lgs. n. 22/97 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.389/97):

- Q 1 residui di produzione e di consumo in appresso non specificati
- Q 2 prodotti fuori norma
- Q 3 prodotti scaduti
- Q 4 sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati a seguito dell'incidente in questione
- Q 5 sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
- Q 6 elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esauriti, ecc.)
- Q 7 sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
- Q 8 residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
- Q 9 residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati ecc.)
- Q 10 residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
- Q 11 residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petroliere, ecc.)
- Q 12 sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
- Q 13 qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
- Q 14 prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi tra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q 15 materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
- Q 16 qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

Elenco dei rifiuti pericolosi (allegato D al D.Lgs. n. 22/97 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.389/97):

Cod. CER	designazione
02	RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
02 01	rifiuti delle produzioni primarie
02 01 05	rifiuti agrochimici
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
03 02	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati
03 02 02	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
03 02 03	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organo - metallici
03 02 04	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
04	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
04 01	rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
04 01 03	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 02	rifiuti dell'industria tessile
04 02 11	rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
05	RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01	residui oleosi e rifiuti solidi
05 01 03	morchie e fondi di serbatoi
05 01 04	fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05	perdite di olio

05 01 07	catrami acidi
05 01 08	altri catrami
05 04	filtri di argilla esauriti
05 04 01	filtri di argilla esauriti
05 06	rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01	catrami acidi
05 06 03	altri catrami
05 07	rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
05 07 01	fanghi contenenti mercurio
05 08	rifiuti dalla rigenerazione dell'olio
05 08 01	filtri di argilla esauriti
05 08 02	catrami acidi
05 08 03	altri catrami
05 08 04	rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
06	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01	soluzioni acide di scarto
06 01 01	acido solforoso e solforico
06 01 02	acido cloridrico
06 01 03	acido fluoridrico
06 01 04	acido fosforoso e fosforico
06 01 05	acido nitroso e nitrico
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
06 02	soluzioni alcaline
06 02 01	idrossido di calcio
06 02 02	soda
06 02 03	ammoniaca
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti

06 03	sali e loro soluzioni
06 03 11	sali e soluzioni contenenti cianuri
06 04	rifiuti contenenti metalli
06 04 02	sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03	rifiuti contenenti arsenico
06 04 04	rifiuti contenenti mercurio
06 04 05	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 07	rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01	rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02	carbone attivo dalla produzione di cloro
06 13	rifiuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01	pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02	carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
07	RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01	rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici organici di base
07 01 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 01 10	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02	rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01	soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 02 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03	rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11 00)
07 03 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 03 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04	rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
07 04 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08	altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09	residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
07 04 10	altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05	rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
07 05 01	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 04	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 07	fondi di distillazione e residui di reazione alogenati

- 07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 06 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
- 07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 07 07 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati altrimenti
- 07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
- 07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
- 07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici alogenati
- 07 07 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
- 08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
- 08 01 rifiuti da PFFU di pitture e vernici
- 08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
- 08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati

- 08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi alogenati
- 08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti solventi alogenati
- 08 03 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
- 08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
- 08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
- 08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
- 08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
- 08 04 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
- 08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
- 08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
- 08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
- 08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 09 01 rifiuti dell'industria fotografica
- 09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
- 09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
- 09 01 04 soluzioni di fissaggio
- 09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
- 09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
- 10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
- 10 01 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19 00 00)
- 10 01 04 ceneri leggere di olio
- 10 01 09 acido solforico
- 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
- 10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi

- 10 03 03 rifiuti di cimatura
- 10 03 04 scorie di prima fusione/scorie bianche
- 10 03 07 rivestimenti di carbone usati
- 10 03 08 scorie saline di seconda fusione
- 10 03 09 scorie nere di seconda fusione
- 10 03 10 rifiuti provenienti dal trattamento di scorie saline o di scorie nere
- 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
- 10 04 01 scorie (prima e seconda fusione)
- 10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
- 10 04 03 arsenato di calcio
- 10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
- 10 04 05 altre polveri e particolato
- 10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
- 10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione)
- 10 05 02 scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fusione)
- 10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino
- 10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
- 10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
- 10 06 03 polveri dai gas effluenti da camino
- 10 06 05 rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
- 10 06 06 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
- 10 06 07 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
- 11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA

- 11 01 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)
- 11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
- 11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
- 11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
- 11 01 05 soluzioni acide di decapaggio
- 11 01 06 acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07 alcali non specificati altrimenti
- 11 01 08 fanghi di fosfatazione
- 11 02 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
- 11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 03 rifiuti e fanghi da processi di tempra
- 11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
- 11 03 02 altri rifiuti
- 12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
- 12 01 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)
- 12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
- 12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
- 12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
- 12 01 10 oli sintetici per macchinari
- 12 01 11 fanghi di lavorazione
- 12 01 12 grassi e cere esauriti
- 12 03 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)
- 12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore

- 13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMBUSTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
- 13 01 oli esauriti da circuiti idraulici e freni
- 13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
- 13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici clorurati
- 13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
- 13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
- 13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
- 13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
- 13 01 08 oli per freni
- 13 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
- 13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici clorurati
- 13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati
- 13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
- 13 03 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
- 13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB e PCT
- 13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti composti organici clorurati
- 13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti organici clorurati
- 13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
- 13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
- 13 04 oli di cala
- 13 04 01 oli di cala da navigazione interna
- 13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli

- 13 04 03 oli di cala da altre navigazioni
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 01 solidi di separazione olio/acqua
- 13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
- 13 05 03 fanghi da collettori
- 13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
- 13 05 05 altre emulsioni
- 13 06 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
- 13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
- 14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI
(TRANNE 07 00 00 E 08 00 00)
- 14 01 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
- 14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
- 14 01 03 altri solventi e miscele solventi
- 14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
- 14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
- 14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
- 14 02 rifiuti dalla pulizia di tessuti
- 14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
- 14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
- 14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
- 14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
- 14 03 rifiuti dell'industria elettronica
- 14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
- 14 03 02 altri solventi alogenati
- 14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati

14 03 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04	rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 04 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 04 02	altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03	altri solventi o miscele di solventi
14 04 04	fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 04 05	fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05	rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
14 05 01	clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02	altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03	altri solventi e miscele di solventi
14 05 04	fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05	fanghi contenenti altri solventi
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
16 02	apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01	trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 04	rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01	munizioni di scarto
16 04 02	fuochi artificiali di scarto
16 04 03	altri rifiuti esplosivi di scarto
16 06	batterie ed accumulatori
16 06 01	accumulatori al piombo
16 06 02	accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03	pile a secco al mercurio
16 06 06	elettroliti da pile e accumulatori
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)

- 16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
- 16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
- 16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
- 16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti chimici
- 16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
- 16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
- 17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
- 17 06 materiale isolante
- 17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto
- 18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
- 18 01 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
- 18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni
- 18 02 04 sostanze chimiche di scarto
- 19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni
- 19 01 03 ceneri leggere
- 19 01 04 polveri di caldaia
- 19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
- 19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
- 19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi

- 19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
- 19 02 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
- 19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione dei metalli
- 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
- 19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
- 19 04 03 fase solida non vetrificata
- 19 08 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
- 19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
- 19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
- 19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 20 RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 20 01 raccolta differenziata
- 20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
- 20 01 13 solventi
- 20 01 17 prodotti fotochimici
- 20 01 19 pesticidi
- 20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (ART. 19)

Frequenza della raccolta

1. La frequenza della raccolta differenziata viene determinata nel seguente modo:

- **rifiuti ingombranti** di origine domestica o assimilati, con frequenza settimanale;
- **beni durevoli per uso domestico**, con frequenza settimanale;
- frazione secca dei rifiuti urbani (da definire con apposita ordinanza sindacale al momento dell'attuazione della stessa);
- **frazione umida organica** dei rifiuti urbani con frequenza trisettimanale (tre giorni su sette);
- **frazione umida verde** dei rifiuti urbani, con frequenza settimanale;
- materiali in **vetro**, provenienti da cassonetti su strada, con frequenza settimanale;
- **contenitori in plastica per liquidi**, provenienti da cassonetti su strada, con frequenza settimanale; ANCHE ALTRA PLASTICA
- **plastica da imballaggi**, proveniente da attività domestica e commerciale, con frequenza settimanale;
- **carta e cartone**, provenienti da cassonetti su strada, con frequenza settimanale;
- **carta e cartone da imballaggi**, provenienti da attività non domestica (commercio, servizio, artigianato, ecc.), con frequenza settimanale;
- **alluminio in lattine**, proveniente da cassonetti su strada, con frequenza mensile; ANCHE BANDA STAGNATA
- **pile esauste**, provenienti da contenitori su strada, con frequenza settimanale;
- **farmaci** scaduti, provenienti da contenitori presso le farmacie, con frequenza settimanale;
- **cartucce esauste di toner** per fotocopiatrici e stampanti, presso punto di raccolta predisposto dal gestore del servizio con disponibilità bisettimanale o previo accordi presso il domicilio del produttore.

Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori

- Il gestore del servizio assicura la pulizia dei contenitori stradali attraverso il regolare lavaggio con opportuni detergenti e periodiche disinfezioni in funzione della tipologia dei contenitori e del loro contenuto assicurando il rispetto delle norme igienico - sanitarie con le seguenti frequenze:

dall'1.6. al 30.9 ogni due mesi;
dall'1.10. al 31.5 ogni quattro mesi.

Modalità di conferimento e di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi

E' fatto divieto di conferire i rifiuti pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente dagli altri rifiuti in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti, rispettivamente:

- le **batterie** presso le piattaforme per la raccolta differenziata eventualmente costituite ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/93 o presso i punti di rivendita;
- le **pile** in appositi contenitori presso rivenditori di pile o in appositi contenitori stradali;
- i **prodotti farmaceutici** inutilizzati, scaduti o avariati in appositi contenitori collocati presso le farmacie, gli ospedali, case di cura e simili.

I contenitori per le pile e per i farmaci scaduti devono presentare capacità unitaria non superiore rispettivamente a 50 e 130 litri ed essere contrassegnati da colore rosso o apposite etichette di riconoscimento.

I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzati devono essere contrassegnati da croce bianca.

- I **prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e "F"**, le lampade a scarica e tubi catodici presso le piattaforme per la raccolta differenziata eventualmente costituite ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 21/93 o presso i punti di rivendita;
- Per la raccolta differenziata delle **siringhe** giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico del territorio comunale, viene istituito un'apposita raccolta da parte del gestore del servizio.
- Per la raccolta differenziata di **cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti**, viene attivata apposita raccolta finalizzata alla rigenerazione delle stesse od al recupero di materiale. Il conferimento del rifiuto avviene presso appositi punti di raccolta individuati dal gestore del servizio e presso il domicilio.

Raccolta differenziata della frazione umida organica e verde dei rifiuti urbani:

1. Il conferimento e il servizio della raccolta dei rifiuti organici compostabili, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.
2. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) frazione organica.

Conferimento dei rifiuti, contenuti in appositi sacchi in materiale biologico biodegradabile (mater – bi), in cassonetti a svuotamento meccanizzato o in altri contenitori che consentano la movimentazione manuale.

I contenitori a svuotamento meccanizzato devono essere contrassegnati da colore grigio, avere capacità unitaria di 240 litri o superiore ed essere in numero tale da garantire un rapporto contenitori/utente di 1 a 85 abitanti.

Quelli a svuotamento manuale devono essere contrassegnati da colore grigio e possedere capacità unitaria non superiore a 25 litri, questo contenitore può essere adottato in abitazioni fino a quattro unità domestiche.

Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida organica, ben chiusi negli appositi sacchi o, in caso di mancata disponibilità degli stessi, altri involucri a perdere di materiale cartaceo.

b) frazione verde.

Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche è consentito per modiche quantità in appositi sacchi o contenitori distinti dal colore marrone, il servizio di raccolta viene effettuato su chiamata; i grossi quantitativi (oltre il metro cubo) e le ramaglie possono essere conferiti presso le piazzole di raccolta previo accordi con il gestore del servizio.

Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti ferrosi

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e ferrosi devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) la raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al gestore del servizio di raccolta comunale;

b) conferimento effettuato direttamente dal produttore, alle piattaforme per la raccolta differenziata o alle piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate all'uso attrezzate.

E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo quella effettuata da parte del personale autorizzato ai fini della selezione per il corretto recupero e smaltimento.

Raccolta differenziata di beni durevoli per uso domestico

Il conferimento e la raccolta differenziata dei beni durevoli per uso domestico devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

a) la raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al gestore del servizio di raccolta comunale;

b) conferimento effettuato direttamente dal produttore, alle piattaforme per la raccolta differenziata o alle piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate all'uso attrezzate.

E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo quella effettuata da parte del personale autorizzato ai fini della selezione per il corretto recupero e smaltimento.

Raccolta differenziata del vetro

Il conferimento del vetro avviene presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche.

I contenitori devono essere contrassegnati da colore verde, di capacità unitaria compresa tra i 2 mc e 3 mc e in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 500 abitanti.

Raccolta differenziata della plastica (contenitori per liquidi e per alimenti, film e pellicole)

Il conferimento della plastica avviene presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche.

I contenitori per la raccolta della plastica, devono essere contrassegnati da colore giallo, di capacità unitaria indicativa di 3 mc e in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 1.500 abitanti.

Raccolta differenziata della plastica (imballaggi)

Per la raccolta differenziata di plastica da imballaggi, viene attivata apposita raccolta finalizzata al recupero di materia prima.

Il conferimento del materiale viene effettuato tramite il servizio a richiesta prestato presso il domicilio o presso le piazzole di raccolta eventualmente istituite.

Raccolta differenziata della carta

La raccolta differenziata della carta e del cartone da imballaggio viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) conferimento di carta presso gli appositi contenitori stradali situati presso aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;
- b) raccolta a domicilio di carta e cartone da imballaggio con cadenza settimanale o con periodicità concordata con il soggetto gestore del servizio adeguata ai quantitativi prodotti.

I contenitori stradali per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore bianco, di capacità unitaria indicativa di 3 mc ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 500 abitanti.

I contenitori collocati presso utenze specifiche devono essere contrassegnati da colore bianco, di capacità unitaria di 240 litri, il numero dei contenitori verrà concordato con il soggetto gestore del servizio.

Le disposizioni dell'ordinanza si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con i consorzi nazionali obbligatori, o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscano l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.

GIORNATE ED ORARI DI RACCOLTA RIFIUTI INTERNI (ART. 8)

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni non ingombranti e speciali assimilati viene effettuato sul territorio comunale con le seguenti cadenze.

ZONA DI SERVIZIO	GIORNI DI RACCOLTA
Frazioni zona EST (Arquino, Ponchiera, Colda)	LUNEDI', GIOVEDI'

Frazioni zona OVEST (Campoledro, S.Anna, Mossini, Gualtieri, Moroni, Pradella, Triangia)	MERCOLEDI', SABATO
Frazione Triasso	LUNEDI', VENERDI'
Contrada Ligari	MERCOLEDI', SABATO (da marzo ad ottobre) MERCOLEDI' (da novembre a febbraio)
Sondrio CITTA' (zona est)	MARTEDI', GIOVEDI', SABATO
Sondrio CITTA' (zona ovest)	LUNEDI', MERCOLEDI', VENERDI'

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni ed assimilati viene normalmente svolto nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 13,30.

MODALITA' E TEMPI PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA DEI RIFIUTI,(ART. 16)

La raccolta differenziata della frazione umida organica dei rifiuti urbani interni ed assimilati viene attuata a cura del soggetto gestore del servizio in forma sperimentale – provvisoria presso un numero limitato di utenze cittadine.

Vengono garantite dal soggetto gestore le seguenti condizioni:

- attivazione del servizio presso un numero significativo di utenze per l'esame dei risultati ottenibili;
- cadenza di servizio trisettimanale per lo svuotamento dei contenitori posizionati presso le utenze;
- fornitura agli utenti di appositi sacchetti in materiale biodegradabile per la raccolta domestica in numero di 200 all'anno;
- fornitura agli utenti di contenitore unifamiliare per il contenimento provvisorio dei rifiuti;
- fornitura e collocazione presso l'utenza di bidoni raccoglitori aventi le caratteristiche previste nel regolamento comunale d'igiene urbana.